

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2146 del 06/05/2019
Oggetto	Oggetto: D.P.R. n. 59/2013. MARCHESI F.LLI DI MARCHESI GABRIELE & C. SNC. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "costruzione parziale e riparazione di veicoli agricoli " svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Località San Nicolo', via Zaccarini n. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2219 del 06/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013. **MARCHESI F.LLI DI MARCHESI GABRIELE & C. SNC.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "costruzione parziale e riparazione di veicoli agricoli " svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Località San Nicolo', via Zaccarini n. 2.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **MARCHESI F.LLI DI MARCHESI GABRIELE E C.**, avente sede legale in Comune di Bobbio, località Tamborlani n. 20, presentata, ai sensi della vigente normativa, al Suap del Comune di Rottofreno e trasmessa dalla stesso con nota del 5/12/2018 con prot. n. 16454 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. PG/2018/18704, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "costruzione parziale e riparazione di veicoli agricoli" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rottofreno, Località San Nicolo', via Zaccarini n. 2;

Riscontrato che l'istanza in parola è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista, altresì, la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta e trasmessa dal Suap del Comune di Rottofreno in data 8/1/2019 con prot. n. 205 ed acquisita agli atti in pari data con prot. n. PG/2019/ 1790;

Verificato che lo scarico industriale, non contiene sostanze pericolose in quanto proviene dalla piazzola di lavaggio veicoli, e, prima del recapito in pubblica fognatura, subisce un primo trattamento in impianto a biomassa adesa;

Acquisiti nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Rottofreno in data 11/4/2019 con prot. n. 5121, ed assunto al prot. n. PG/2019/59134 in data 12/4/2019;

Preso atto che il Comune di Rottofreno interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 con nota del 11/4/2019 prot. n. 5121 (acquisita agli atti in data 12/4/2019 con prot. n. PG/2019/59134) ha comunicato *"che la ditta esonerata dalla presentazione della documentazione di impatto acustico di cui alla L. 447/95....."*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- D.P.R. 7.9.2010 n. 160 (*"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"*);
- D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.);

- l'art. 2 comma 1, lett. b) del DPR 59/13, con cui la Provincia era individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- L. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **Marchesi F.lli di Marchesi Gabriele & c snc** per l'attività di "*costruzione parziale e riparazione di veicoli agricoli*" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rottofreno, Località San Nicolo', via Zaccarini n. 2;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MARCHESI F.LLI DI MARCHESI GABRIELE & C. SNC** (C. FISC.00877780338), avente sede legale in Comune di Bobbio (PC) località Tamborlani n. 20 per l'attività di "*costruzione parziale e riparazione di veicoli agricoli*" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rottofreno, Località San Nicolo', via Zaccarini n. 2; tale autorizzazione comprende il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale, dei limiti di cui alla colonna "scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) tutti i pozzetti d'ispezione posti sulle linee di raccolta delle acque di scarico, compreso quello atto ai prelievi di legge, dovranno essere sempre accessibili al personale di controllo. In particolare il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un'agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) l'area interessata dai sistemi di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - c) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli autorizzati;
 - d) i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- e) è vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico del depuratore comunale di Pontetrebbebia e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
 - f) dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento citati in premessa, prevedendo controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza; la rete fognaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati.
 - g) la Ditta dovrà garantire la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla rete di approvvigionamento idrico; in caso di interruzioni o disfunzioni sull'impianto di trattamento delle acque reflue di lavaggio o sulla rete fognaria, dovrà esserne data immediata comunicazione (anche a mezzo fax) al Comune, ad IRETI S.p.A. e ad ARPAE, segnalando la natura dell'inconveniente, i tempi presunti per il ripristino della normale funzionalità, le modalità adottate al fine di evitare anche temporaneamente lo scarico di un refluio non corrispondente ai limiti tabellari previsti dall'Atto Autorizzativo;
 - h) i volumi delle acque reflue da depurare avviati all'impianto di trattamento non dovranno in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per lo stesso.
4. **di fare salvo** che qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al Suap del Comune di Rottofreno per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del Suap del Comune di Rottofreno (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.